



PARTE SPECIALE

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25-*NOVIES*

INDICE

Paragrafo	Pagina
1. Finalità della Parte Speciale	1
2. Le Fattispecie di Reato previste Dall'articolo 25- <i>novies</i> , D. Lgs. n. 231/01.....	2
3. Le Sanzioni previste in relazione all'articolo 25- <i>novies</i> del D. Lgs. n. 231/01.....	6
4. Le Aree a potenziale Rischio Reato	7
5. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato.....	13
6. I Controlli Aziendali.....	15
7. Compiti dell'OdV.....	16

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato espressamente richiamate dall'art. 25-*novies*, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99 (d'ora innanzi, per brevità, i **"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"**) ed, in particolare, ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle funzioni aziendali individuate dalla Società come a rischio di commissione di queste fattispecie delittuose, descritte nei successivi paragrafi.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- a) fornire i principi generali che i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-NOVIES, D. LGS. N. 231/01

Di seguito, il testo delle disposizioni della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in seguito, per brevità, la “**Legge sul diritto d’Autore**” o “**LdA**”) richiamate dall’art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01, e ritenute rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all’esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) **Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, LdA**

“1. Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa (...) 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore”.

Il delitto previsto dal 1° comma dell’articolo in commento punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi tipo, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa. La condotta tipica sanzionata è l’**immissione** in *internet* dell’opera di ingegno o di parte di essa.

La norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il delitto previsto dal 3° comma punisce le condotte sopra menzionate, ove commesse con riferimento ad un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore.

La nozione di “**opera non destinata alla pubblicità**” richiede una destinazione negativa, imposta dall’autore, il quale, a salvaguardia di un proprio interesse di natura morale, ha escluso una qualsivoglia partecipazione del pubblico al proprio lavoro.

Nell’ipotesi di “**usurpazione**” della paternità trova spazio la figura del plagio, cioè dell’appropriazione dell’opera altrui indicando una menzognera paternità.

La figura della “**mutilazione**” è stata dalla giurisprudenza ravvisata nella soppressione di una parte dell’opera dell’ingegno, se essa ne costituisce essenziale integrazione, in modo tale che la sua mancanza annulli lo scopo pratico dell’opera nel suo complesso.

L'offesa all'onore e alla reputazione deve essere valutata oggettivamente e deve essere tale da intaccare o la personalità morale dell'autore, o le sue qualità artistiche manifestate nell'opera.

(ii) Articolo 171-bis, LdA

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La presente disposizione è stata introdotta nella LdA dal D. Lgs. n. 489/1992, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 91/250/CE, con conseguente ingresso nell'ordinamento giuridico italiano della tutela penale del *software*.

Il 1° comma ha ad oggetto la tutela dei *software* in generale; il 2° comma, inserito dal D. Lgs. n. 169/1999, tutela le banche dati.

Quanto al 1° comma, la disposizione colpisce innanzitutto la condotta di abusiva duplicazione, anche non finalizzata al commercio. In sostanza, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di *software* che avvenga a fini di lucro. La Suprema Corte ha statuito che il reato *de quo* è configurabile anche nel caso in cui venga duplicata solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e costituente il nucleo centrale del programma stesso.

La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore.

La seconda parte del 1° comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”: si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. La Cassazione è intervenuta affermando che il reato di detenzione “a scopo commerciale” di programmi abusivamente riprodotti si configura

anche nell'ipotesi in cui i programmi stessi siano destinati solo ad un uso interno nell'ambito di un'attività imprenditoriale caratterizzata da scopi commerciali, anche qualora si tratti di uso esclusivamente dimostrativo o promozionale. Il delitto di detenzione "per scopo imprenditoriale" sussiste solo quando il fatto venga commesso esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore. Infine, l'ultima parte del 1° comma punisce condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo volto unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sotto il profilo psicologico il reato richiede il dolo specifico, ossia che il soggetto attivo agisca con l'obiettivo di trarre profitto dalla condotta delittuosa.

(iii) Articolo 171- septies, LdA

L'articolo 171-septies, LdA, dispone che: *“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”*.

La disposizione in esame è stata introdotta dalla Legge n. 248/2000¹ e presenta un carattere formalistico e sanzionatorio volto alla tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Tali funzioni di controllo come descritte nell'articolo 181-bis, LdA, commi 1, 2 e 3², si attuano, sia attraverso l'apposizione del necessario contrassegno previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi che, per le ipotesi di deroga di cui all'articolo 181-bis, LdA, terzo comma, con

¹ Legge 18 agosto 2000, n. 248 (pubblicata nella G.U. n. 206 del 4 settembre 2000).

² L'articolo 181-bis, commi 1, 2 e 3, LdA, dispone: *“Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.*

Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE”.

il ricevimento delle dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE³.

Il disposto sanzionatorio opera, come meglio si vedrà di seguito, proprio al fine di contrastare le condotte dell'agente che, consapevolmente, non assolve agli obblighi di comunicazione o comunica dati falsi alla SIAE. La fattispecie criminosa in esame si qualifica, pertanto, in un reato-ostacolo in cui la consumazione si configura al verificarsi delle condotte appena menzionate.

La disposizione di cui alla lettera a) della norma in esame penalizza il mancato invio, da parte dei produttori ovvero degli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, delle dichiarazioni contenenti i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi alla SIAE stessa, entro trenta giorni dall'immissione in commercio di tali beni.

La disposizione di cui alla lettera b) della norma in oggetto contempla, invece, il caso della falsa attestazione dell'avvenuto inoltro alla SIAE delle dichiarazioni identificative.

La fattispecie di reato esaminata è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente che l'agente abbia consapevolezza e coscienza di non comunicare le dichiarazioni identificative richieste alla SIAE ovvero di comunicare dati identificativi falsi.

³*Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, diretto da L.C. Ubertazzi, Milano, 2007, sub-art. 171-septies, LDA

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D. LGS. N. 231/01

Con riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore descritti al precedente paragrafo 2, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società, qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Tutti i reati previsti dall'art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/01	Fino a 500 quote	<u>art. 9, comma 2, Decreto:</u> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. per una durata non superiore a un anno, ferma restando l'applicabilità dell'art. 174-quinquies, LdA⁴.

⁴ Ai sensi dell'art. 174-quinquies, LdA, "1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Con riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore descritti al precedente paragrafo 2 e ritenuti applicabili e rilevanti dalla Società, in considerazione della specifica attività svolta dalla stessa, sono state individuate le principali attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, unitamente alle possibili e meramente esemplificative modalità di commissione dei medesimi reati.

--- OMISSIS ---

dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE NELLE AREE A RISCHIO REATO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore individuati al precedente paragrafo 2 e ritenuti applicabili e rilevanti per la Società, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – che svolgono la propria attività nell'ambito delle Aree a Rischio Reato individuate al precedente paragrafo 4, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento generale, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 6 e 7:

1. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – in particolare di:

- (i) diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- (ii) duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per *jingle* pubblicitari, etc.);
- (iii) caricare, senza autorizzazione, *software* sulle *workstation* fornite dalla Società;
- (iv) duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- (v) riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, è fatto altresì obbligo ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le

potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

6. I CONTROLLI AZIENDALI

Il sistema dei controlli aziendali identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio relative ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, di cui al precedente paragrafo 5;
- sui principi generali di controllo elencati nel seguito, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei protocolli elencati *sub* "Regolamentazione".

6.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tracciabilità

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Definizione dei poteri autorizzativi e di firma

Tutti i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

Segregazione dei compiti

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

Informazione e Formazione

Le comunicazioni aziendali devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni aziendali finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Regolamentazione

Con riferimento alle Aree a Rischio Reato descritte al precedente paragrafo 4, e sulla base delle Norme di Comportamento Generale di cui al paragrafo 5, la Società ha adottato una serie di regole e procedure, alle cui prescrizioni devono attenersi tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, che operano nell'ambito delle Aree a Rischio precedentemente indicate.

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, lo stesso è tenuto ad effettuare specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili descritti ai precedenti paragrafi di questa Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.